

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).


Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p><u>LEGGE 13 maggio 2026, n. 79.</u></p> <p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. (26G00102).</p> <p>Pag. 1</p>	<p>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p> <p>DECRETO 6 maggio 2026.</p> <p>Iscrizione di nuovi cloni di pioppo e aggiornamento dell'elenco dei cloni iscritti al Registro nazionale dei materiali di base. (26A02413)</p> <p>Pag. 20</p>
<p><u>DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n. 80.</u></p> <p>Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. (26G00095).</p> <p>Pag. 15</p>	<p>Ministero della salute</p> <p>DECRETO 26 gennaio 2026.</p> <p>Individuazione delle malattie animali diverse dalle malattie elencate dal regolamento 2016/429 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 136/2022. (26A02408)</p> <p>Pag. 21</p>



Ministero delle imprese e del made in Italy	DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
DECRETO 17 aprile 2026. Sostituzione del commissario liquidatore della «Residenza San Carlo Borromeo società cooperativa sociale in liquidazione», in Pratovecchio Stia, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02290)	Autorità nazionale anticorruzione
Pag. 22	DELIBERA 22 dicembre 2025. Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026. (Delibera n. 524). (26A02382).
DECRETO 20 aprile 2026. Sostituzione del commissario liquidatore della «È Voluta società cooperativa impresa sociale in liquidazione», in Ambivere, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02291)	Pag. 36
Pag. 23	TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
DECRETO 30 aprile 2026. Scioglimento della «Santa Marinella società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02407)	Testo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 2026, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali». (26A02489)
Pag. 24	Pag. 39
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
DECRETO 27 aprile 2026. Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Pietro Nenni» in Torino, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02381)	Agenzia italiana del farmaco
Pag. 25	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Invokana» (26A02321)
Presidenza del Consiglio dei ministri	Pag. 58
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan» (26A02322)
ORDINANZA 2 aprile 2026. Ulteriore proroga dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ed in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento. (Ordinanza 58/2026). (26A02419)	Pag. 59
Pag. 28	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (26A02323)
ORDINANZA 27 aprile 2026. Rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR a seguito della revisione degli obiettivi di <i>performance</i> e del <i>budget</i> assegnato alla misura di competenza del Commissario straordinario, come definiti con la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) in data 27 novembre 2025 (n. 15106/2025). (Ordinanza 59/2026). (26A02420)	Pag. 60
Pag. 31	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilette» (26A02324)
	Pag. 61
	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilette» (26A02325)
	Pag. 61
	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore» (26A02326)
	Pag. 62
	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fleiderina» (26A02336)
	Pag. 62
	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferalgan Influenza e Raffreddore». (26A02337)
	Pag. 63



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Braunol» (26A02338) *Pag.* 64

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società SOL S.p.a., in Modugno. (26A02370)..... *Pag.* 64

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina EG Stada». (26A02409)..... *Pag.* 64

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Alfasigma». (26A02410) *Pag.* 64

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desametasone Fosfato Pfizer». (26A02415)..... *Pag.* 65

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Zentiva». (26A02414) *Pag.* 65

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Approvazione dello statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello (26A02411)..... *Pag.* 65

Ministero della difesa

Concessione della croce d'oro al merito dell'Esercito. (26A02416) *Pag.* 65

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 445/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 17 ottobre 2025. (26A02371) *Pag.* 65

Approvazione della delibera n. 403/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 aprile 2025. (26A02372) *Pag.* 65

Approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione allo statuto adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari con delibera n. 3/IAND in data 14 aprile 2024. (26A02373)..... *Pag.* 66

Approvazione delle modifiche allo statuto adottate dal consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi con delibera del 16 dicembre 2025. (26A02374)..... *Pag.* 66





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 13 maggio 2026, n. 79.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 2026, N. 33

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «siti internet» sono sostituite dalle seguenti: «siti internet,» e le parole: «al Garante per la concorrenza e il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

al comma 2, dopo le parole: «n. 5» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23,»;

al comma 3, le parole: «immediato rilievo» sono sostituite dalle seguenti: «immediata rilevazione», le parole: «riferimento comunica» sono sostituite dalle seguenti: «riferimento, comunica» e dopo le parole: «compagnie petrolifere» il segno di interpunzione «,» è soppeso;



al comma 4, le parole: «al Garante per la concorrenza e il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

al comma 5, le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di» e dopo le parole: «all'articolo 501-bis» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: «maggio» sono inserite le seguenti: «dell'anno 2026», dopo la parola: «febbraio» sono inserite le seguenti: «dello stesso anno» e la parola: «attributo» è sostituita dalla seguente: «attribuito»;

al comma 2, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «sicurezza energetica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «limiti di spesa previsto» sono sostituite dalle seguenti: «limiti di spesa previsti»;

al comma 5, dopo le parole: «l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 6, le parole: «presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, secondo periodo, la parola: «europei» è soppressa.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «convertito in» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *a*), le parole: «di ciascuno stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione»;

alla lettera *b*), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

alla lettera *c*), le parole: «convertito in» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera *a*), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».



L'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

«Allegato 1
(Art. 5, comma 2, lett. a)


Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	127.500	156
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	124.607	13
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	9	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	22	3
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	123.590	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	53	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	20	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	21	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	708	0
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	153	0
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	32	10
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	13	13
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	13	13
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	31	28
14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (5)	5	5
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	2	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	1	0
14.5 Tutela della privacy (14)	22	22
18 Giovani e sport (30)	35	35
18.1 Attività ricreative e sport (1)	15	15



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	20	20
19 Giustizia (6)	16	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	16	0
21 Debito pubblico (34)	27	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	27	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	636	35
22.1 Indirizzo politico (2)	3	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	60	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	374	15
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	19	2
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	180	18
23 Fondi da ripartire (33)	2.135	33
23.1 Fondi da assegnare (1)	2.135	33




Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	15.025	11.571
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	12.099	10.997
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	2.380	2.051
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	6.110	5.841
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	166	59
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	3.439	3.045
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	3	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	1	0
2 Regolazione dei mercati (12)	1.550	41
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	1.550	41
5 Comunicazioni (15)	571	77
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	19	2
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	101	75
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	450	0
6 Ricerca e innovazione (17)	19	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	19	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	787	457
7.1 Indirizzo politico (2)	153	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	634	457



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.690	7.243
1 Politiche per il lavoro (26)	4.365	4.314
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	4	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	545	539
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	3.791	3.775
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	24	0
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	1	0
2 Politiche previdenziali (25)	1.275	263
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1.275	263
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	3.402	2.666
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	3.028	2.297
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	374	369
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	3	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.645	0
5.1 Indirizzo politico (2)	7.557	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	87	0



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.510	5.200
1 Giustizia (6)	10.510	5.200
1.2 Giustizia civile e penale (2)	10.510	5.200
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.148	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	25.148	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	25.148	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.691	5.473
1 Istruzione scolastica (22)	25.383	5.473
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	164	0
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.521	941
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	2.764	2.735
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	63	14
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	12.307	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	8.117	1.549
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	444	234
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	2	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	308	0
4.1 Indirizzo politico (2)	74	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	0



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	30.170	3.609
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.754	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.754	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.783	383
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	429	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.161	291
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	192	92
4 Soccorso civile (8)	9.908	905
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	343	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	9.565	905
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	10.120	2.318
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	10.120	2.318
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.606	3
6.1 Indirizzo politico (2)	5.952	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	654	3



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.715	6.225
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	15.557	6.148
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	443	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	3.275	3.101
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	9.520	2.090
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	505	328
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	128	0
1.10 Attivit internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	667	609
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	993	20
1.12 Coordinamento delle attivit connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	1	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	24	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	511	71
3.1 Indirizzo politico (2)	69	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	442	71
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	648	5
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	605	5




Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	96.500	96.500
2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	96.500	96.500
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (1)	96.500	96.500

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	25.382	14.989
1 Ricerca e innovazione (17)	14.850	12.311
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	14.850	12.311
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.621	1.967
2.1 Diritto allo studio (1)	2.307	1.896
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	48	2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	946	11
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	3.289	57
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	0
2.8 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (8)	178	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	846	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.911	712
3.1 Indirizzo politico (2)	40	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.871	712



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	25.355	9.783
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	25.280	9.783
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	362	1
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	169	4
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	24.750	9.778
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	71	0
2.1 Indirizzo politico (2)	45	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	26	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	4	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	4	0



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	25.012	19.092
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	24.767	18.956
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	6.183	6.013
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	121	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	759	102
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.126	941
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.451	324
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	2.104	602
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	11.572	9.651
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	1.339	1.306
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	41	0
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	8	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	63	16
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	245	136
4.1 Indirizzo politico (2)	30	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	215	136



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	86.053	81.265
1 Tutela della salute (20)	55.953	54.687
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	35.074	34.167
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	4	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	134	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	19.592	19.487
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	169	111
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	982	923
2 Ricerca e innovazione (17)	26.859	26.578
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	25.497	25.218
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1.361	1.360
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.241	0
3.1 Indirizzo politico (2)	2.831	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	410	0



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	1.767	721
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	269	0
1.1 Indirizzo politico (2)	10	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	259	0
2 Turismo (31)	1.498	721
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	70	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	1.204	721
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	222	0

>>

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1845):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto PICCHETTO FRATIN, dal Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo URSO e dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco LOLLOBRIGIDA, (Governo MELONI-I), il 18 marzo 2026.

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 20 marzo 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 25 e il 31 marzo 2026; il 21 aprile 2026.

Esaminato in Aula il 21 aprile 2026 e approvato il 22 aprile 2026.

Camera dei deputati (atto n. 2890):

Assegnato alla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 22 aprile 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 28 aprile 2026 e il 6 maggio 2026.

Esaminato in Aula l'11 maggio 2026 e approvato, definitivamente, il 12 maggio 2026.


AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

26G00102



DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n. 80.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 18;

Visto il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 18 marzo 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura.

Art. 2.

Autorità nazionali competenti

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:

a) la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;

b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;

c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.


4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente, in coordinamento con le regioni e province autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:

a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea;

b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;

c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.



Art. 3.

Piano nazionale di ripristino

1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi compresi i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento. Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1991, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le autorità nazionali competenti provvedono, altresì, ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.

Art. 4.

Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991, nonché degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi anche dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti attuatori, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ri-

pristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991.

5. I comuni, le città metropolitane e le province sono responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991, ferme restando le competenze e funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle città metropolitane. L'attuazione delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1991, avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché delle risorse specificamente stanziare in coerenza con le previsioni del Piano.

6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì, lo svolgimento delle attività relative a:

a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991;

b) la trasmissione alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.

Art. 5.

Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero della cultura;

d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante del Ministero della difesa;

f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero del turismo;

i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove nominato;

l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ove nominato;



m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole e uno della Commissione CAES della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

n) un rappresentante dei Comuni e delle Città metropolitane individuato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

2. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati.

3. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non pre-



vedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Ca-

mera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già at-



tuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta l'articolo 18 della legge 13 giugno 2025, n.91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 18 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;

b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2023 (sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869) è pubblicato nella G.U.U.E. 29 luglio 2024, Serie L.

— La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse.

26G00095



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 maggio 2026.

Iscrizione di nuovi cloni di pioppo e aggiornamento dell'elenco dei cloni iscritti al Registro nazionale dei materiali di base.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, come modificato dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e, in particolare, l'art. 11, comma 4, che stabilisce che per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro nazionale dei materiali di base (di seguito RNMB), è competente l'Osservatorio nazionale per il pioppo;

Visto il decreto dipartimentale 4 agosto 2015, n. 55016 e successive modificazioni e integrazioni, di istituzione del Gruppo esperti tecnici (di seguito GET) del quale si avvale l'Osservatorio ai fini di valutare le sperimentazioni di cloni forestali di pioppo e altre specie forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 novembre 2015, n. 74738, con il quale sono state adottate le linee guida in materia di iscrizione dei cloni di pioppo nelle categorie qualificati e controllati del RNMB;

Visto il decreto dipartimentale 12 febbraio 2019, n. 316, recante disposizioni in materia di iscrizione dei cloni di pioppo e delle altre specie forestali, modificato e integrato dal decreto dipartimentale 31 dicembre 2020, n. 9404688, con il quale sono state integrate ed attualizzate le linee guida in materia di iscrizione dei cloni di pioppo e altre specie forestali, nonché l'attribuzione della caratteristica di maggior sostenibilità ambientale (MSA);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2020, n. 9403879, che istituisce il RNMB e, in particolare, l'art. 3, comma 2, dedicato all'iscrizione dei cloni di pioppo ed altre specie di interesse forestale;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma

dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 105, recante il conferimento dell'incarico a Capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178»;

Visto il decreto dipartimentale 20 febbraio 2024, n. 108648, di iscrizione dei cloni di pioppo B.I.C. (Bianco Italo Canadese), Eiffel e Tango, nella categoria controllati, in via provvisoria;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, n. 180158, che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia montana e delle foreste 20 marzo 2026, n. 136642, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera f), che attribuisce all'Osservatorio la valutazione delle attività di sperimentazione dei cloni di pioppo di cui viene richiesta l'iscrizione nel RNMB;


Tenuto conto di quanto emerso dalla riunione dell'Osservatorio nazionale del pioppo dell'8 aprile 2026, in relazione alle decisioni tecniche presentate dal GET, formalizzate nella riunione dello stesso tenuta il 9 dicembre 2025, sui cloni B.I.C. (Bianco Italo Canadese), Eiffel e Tango per la registrazione nella categoria controllati del RNMB con l'attribuzione della caratteristica MSA (maggiore sostenibilità ambientale); Gazza, Grecale, Mole e Venere per la registrazione nella categoria controllati del RNMB; Albachiara, Albarella, Albatros, Alberobello e Montebianco per la registrazione nella categoria qualificati del RNMB;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione di cloni di pioppo nella categoria controllati con caratteristiche MSA

I cloni di pioppo B.I.C. (Bianco Italo Canadese), Eiffel e Tango sono iscritti, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nella categoria controllati del



Registro nazionale dei materiali di base (RNMB), con l'attribuzione delle caratteristiche di maggior sostenibilità ambientale (MSA).

Art. 2.

Iscrizione di cloni di pioppo nella categoria controllati

I cloni di pioppo Gazza, Grecale, Mole e Venere sono iscritti, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nella categoria controllati del RNMB.

Art. 3.

Iscrizione di cloni di pioppo nella categoria qualificati

I cloni di pioppo Albachiarà, Albarella, Albatros, Alberobello e Montebianco sono iscritti, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nella categoria qualificati del RNMB.

Art. 4.

Aggiornamento dei cloni iscritti al Registro nazionale dei materiali di base

I cloni attualmente iscritti alle categorie controllati e qualificati del RNMB sono riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 maggio 2026

Il Capo Dipartimento: BLASI

AVVERTENZE:

L'allegato 1 è visionabile nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/risorse genetiche, forestali/Registro nazionale dei materiali di base»

26A02413

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2026.

Individuazione delle malattie animali diverse dalle malattie elencate dal regolamento 2016/429 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 136/2022.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «normativa in materia di sanità animale»;

Visti in particolare, gli articoli 171 e 226 del regolamento (UE) 2016/429 che prevedono che qualora una malattia diversa da quelle elencate comporti un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure nazionali per lottare contro tale malattia e può limitare i movimenti di animali terrestri detenuti e di ma-

teriale germinale, purché tali misure: a) non ostacolino i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri; b) non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per lottare contro la malattia in questione;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 136, emanato in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l) n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare e adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, che stabilisce che «il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua le malattie diverse da quelle di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226, del regolamento»;

Visto il regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, il quale, in conformità all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che le disposizioni introdotte si applicano alle malattie animali trasmissibili, comprese le zoonosi e le TSE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione 1082/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 al regolamento (CE) 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 emanato in attuazione della direttiva 2003/99/CE e al regolamento (CE) 2160/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003;

Preso atto che nell'ambito della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, si è provveduto a valutare le malattie diverse da quelle elencate di cui al regolamento (UE) 2016/429 che a livello nazionale comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e per le quali è necessario prevedere l'applicazione delle misure di gestione previste dal medesimo regolamento europeo;



Ritenuto necessario procedere a individuare le malattie animali valutate di rilievo nazionale e categorizzate in base al livello di rischio dalla Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, quali malattie a cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, possono applicarsi le misure di prevenzione e controllo del regolamento di sanità animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Acquisiti i pareri dei Centri di referenza nazionali competenti sulle specifiche malattie;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 23 ottobre 2025 (Rep. atti n. 183/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Elenco delle malattie

1. In attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 sono individuate, nell'allegato 1 parte integrante del presente decreto, le malattie diverse da quelle di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 - di seguito regolamento - che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti.

2. Ad ogni malattia di cui all'allegato 1, sulla base del rischio ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento, è stata attribuita la categorizzazione come definita all'art. 2, comma 1, lettere da b) a f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

3. Il Ministero della salute e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare programmi di sorveglianza per le malattie di cui all'allegato 1, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13, commi 7 e 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2026

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 323

ALLEGATO I

Elenco e categorizzazione delle malattie animali di rilievo nazionale diverse da quelle elencate di cui al regolamento (UE) 2016/429:

Nome della malattia	Categoria della malattia	Specie elencate	
		Specie e gruppi di specie	Specie vettrici
Agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini	E	<i>Ovis ssp.</i> , <i>Capra ssp.</i>	
Leptosirosi da <i>L. icteroemorragiae</i>	E	<i>Carnivora</i>	
Infezione da SARS CoV2 (agente eziologico del COVID-19 umano)	A+D+E	<i>Neovison</i> <i>vison</i>	
<i>Streptococcus agalatae</i>	E	<i>Bison ssp.</i> , <i>Bos ssp.</i> , <i>Bubalus ssp.</i> , <i>Ovis ssp.</i> , <i>Capra ssp.</i>	
Leishmaniosi	E	<i>Carnivora</i>	<i>Phlebotomus</i>
CAEV	E	<i>Capra ssp.</i>	
Mixomatosi	E	<i>Lagomorpha</i>	
Malattia emorragica virale del coniglio (MEV)	E	<i>Lagomorpha</i>	

26A02408

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Residenza San Carlo Borromeo società cooperativa sociale in liquidazione», in Pratovecchio Stia, in liquidazione coatta amministrativa.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2023, n. 90/2023, con il quale la società cooperativa «Residenza San Carlo Borromeo società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Pratovecchio Stia (AR) (codice fiscale 02348140514), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alberto Rimmaudo, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Alberto Rimmaudo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Alberto Rimmaudo, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Residenza San Carlo Borromeo società cooperativa sociale in liquidazione», con sede con sede in Pratovecchio Stia (AR) (codice fiscale 02348140514), l'avv. Italia Trifilio, nata a Cosenza (CS) il 28 settembre 1962 (codice fiscale TRFTLI62P68D086R), domiciliata in Arezzo (AR), via Guido Monaco n. 58/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02290

DECRETO 20 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «È Voluta società cooperativa impresa sociale in liquidazione», in Ambivere, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2025 n. 293/2025, con il quale la società cooperativa «È voluta società cooperativa impresa sociale in liquidazione», con sede in Ambivere (BG) (codice fiscale 02727860161), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Filippo Zucchelli ne è stato nominato commissario liquidatore;


Vista la nota pervenuta in data 29 luglio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Filippo Zucchelli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito



dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Filippo Zucchelli, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «È voluta società cooperativa impresa sociale in liquidazione», con sede in Ambivere (BG) (codice fiscale 02727860161), il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, codice fiscale PTRNTN61L13B506X, domiciliato in Brescia (BS), via A. Moro n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02291

DECRETO 30 aprile 2026.

Scioglimento della «Santa Marinella società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessa-



ti all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 2 ottobre 2025, n. 19/GC/2025, con cui la società cooperativa «Santa Marinella società cooperativa», con sede legale in Roma (RM) - c.f. 02911290597, è stata posta in gestione commissariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina a commissario governativo dell'avv. Giuseppina Gasparri;

Vista la relazione del 15 aprile 2026, acquisita al prot. d'ufficio n. 0085565, in cui il suindicato commissario governativo, preso atto del dissesto sofferto dalla cooperativa, nel rappresentare l'impossibilità di proseguire negli adempimenti volti a ripristinarne lo stato di regolarità, stante peraltro la perdita integrale del capitale sociale e il disinteresse dei soci alla sua necessaria ricostituzione, ha ritenuto di proporre la liquidazione della cooperativa stessa;

Ritenuta congrua la richiesta, ivi formulata in ragione dell'assenza di reali prospettive di normalizzazione del sodalizio, di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Lucio Lecce, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - nell'ambito di un *cluster* di professionisti di medesima fascia - alla luce dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Lucio Lecce (giusta comunicazione PEC in data 29 aprile 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La «Santa Marinella società cooperativa», c.f. 02911290597, con sede legale in Roma (RM), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lucio Lecce, c.f. LCCLCU-77T28G786W, nato a Policoro (MT) il 28 dicembre 1977, domiciliato in via Giuseppe Gregoraci n. 12 - 00173 Roma (RM).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 aprile 2026

Il direttore generale: DONATO

26A02407

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Pietro Nenni» in Torino, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRIGENTE DELEGATO
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA CASA
E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto:

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con il quale è stato approvato il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

2. Il decreto ministeriale 30 maggio 2024, n. 151, con il quale sono stati individuati il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



3. Il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024, al n. 296, con il quale è stato conferito al dott. Calogero Mauceri l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti il 19 novembre 2024 al n. 4056 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara Acreman l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della «Direzione generale per la casa e le politiche abitative», incardinata nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

5. Il decreto direttoriale n. 470 del 30 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 4199 in data 2 dicembre 2024, con il quale è stato conferito all'avv. Livia Contarini l'incarico di livello dirigenziale non generale di direzione della Divisione 1 - «Affari generali, coordinamento legislativo e di bilancio» della Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana.

6. Il decreto direttoriale n. 213 del 3 ottobre 2025, registrato dalla Corte dei conti al n. 2731 in data 24 ottobre 2025, con il quale è stato conferito all'ing. Antonio Ancona l'incarico di livello dirigenziale non generale di direzione della Divisione 4 - «Cooperative edilizie» della Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana.

7. Il decreto del Capo Dipartimento n. 50 del 17 aprile 2026 con il quale è stata delegata in via ordinaria, per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data del provvedimento, l'avv. Livia Contarini, titolare di incarico dirigenziale non generale di direzione della Divisione 1 della medesima Direzione generale, in aggiunta agli incarichi in atto, alla gestione tecnico-amministrativa di tutte le linee di attività incardinate nella Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana, anche attraverso la supervisione e il coordinamento dell'attività istituzionale degli uffici che compongono la stessa.

8. Con la nota prot. 21673 del 21 aprile 2026 l'Ufficio centrale di bilancio ha preso atto del sopramenzionato decreto del Capo Dipartimento n. 50 del 17 aprile 2026 e ha evidenziato che «il suindicato decreto di delega deve essere necessariamente citato e richiamato in ogni atto e provvedimento firmato dalla delegata e adottato nell'esercizio delle funzioni di competenza del direttore generale delegato».

Visto altresì:

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028»;

2. La direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione n. 3 del 10 gennaio 2026, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2026 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

3. La direttiva del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative 19 gennaio 2026, n. 2, e relativi allegati, con la quale, in attuazione della menzionata diret-

tiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione, sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2026, con le relative risorse umane, finanziarie risultanti dagli allegati nonché strumentali;

4. La direttiva direttoriale in data 28 gennaio 2026, prot. 27/RD, di assegnazione ai dirigenti di seconda fascia, degli obiettivi e delle connesse risorse finanziarie per l'anno 2026 nonché di delega degli atti di pagamento sui rispettivi capitoli di bilancio, con la quale viene assegnato, tra l'altro, al dirigente della Divisione 4 la gestione del capitolo 7438;

5. Con la nota prot. 3638 del 6 febbraio 2026 l'Ufficio centrale di bilancio ha preso atto della sopramenzionata direttiva direttoriale 28 gennaio 2026, prot. 27/RD quale atto presupposto alla gestione finanziaria della Direzione generale;

6. Il decreto del Capo Dipartimento n. 50 del 17 aprile 2026 stabilisce che «A decorrere dalla data del presente provvedimento, per un periodo di sessanta giorni, l'avv. Livia Contarini, titolare di incarico dirigenziale non generale di direzione della divisione 1 della medesima Direzione generale, in aggiunta agli incarichi in atto, è temporaneamente delegata alla sottoscrizione, anche per via informatica, degli impegni di spesa, delle variazioni di bilancio, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento nonché degli ordinativi di contabilità speciali e di eventuali atti di organizzazione».

Premesso che:

1. Con il decreto direttoriale prot. n. 122 del 1° febbraio 2000 è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Pietro Nenni» con sede in Torino, via Passalacqua n. 15 ed è stato nominato il commissario liquidatore nella persona dell'avv. Massimiliano Parisi;

2. Con il decreto direttoriale prot. n. 1472 del 10 febbraio 2014 è stato nominato il comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quale organo della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Pietro Nenni» con sede in Torino, via Passalacqua, costituito da tre membri, nelle persone di: avv. Simona Rostagno, dott. Dario Cacciavillani, e ing. Antonino Trapani;

3. Con il decreto direttoriale prot. n. 3511 del 17 marzo 2014 l'ing. Alfredo Principio Mortellaro è stato nominato membro del comitato di sorveglianza, quale organo amministrativo della cooperativa «Pietro Nenni» con sede in Torino via Passalacqua n. 15, in sostituzione dell'ing. Antonino Trapani, che non ha accettato l'incarico in quanto incompatibile con la propria attività istituzionale;

4. Con il decreto direttoriale prot. n. 66 del 23 ottobre 2014 l'avv. Roberto Mantovano è stato nominato membro del comitato di sorveglianza, quale organo amministrativo della cooperativa edilizia «Pietro Nenni» con sede in Torino, via Passalacqua n. 15, in sostituzione del dott. Dario Cacciavillani, che ha rinunciato all'incarico conferitogli a causa di sopravvenuti impegni istituzionali che non gli consentivano l'efficace espletamento del predetto incarico;

5. Con il decreto direttoriale prot. n. 189 del 24 giugno 2015 è stata disposta la revoca dell'incarico di commissario liquidatore all'avv. Massimiliano Parisi e in sua sostituzione è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Pietro Mazzanti;



Constatato che:

1. La cooperativa edilizia Pietro Nenni in l.c.a. risulta proprietaria di due nuclei immobiliari:

il primo ubicato in Collegno (TO), composto da sessantaquattro unità abitative e relative pertinenze;

il secondo ubicato in Bruino (TO) composto da ventiquattro unità abitative e relative pertinenze;

2. Per l'intervento di Collegno (TO) il contributo è stato revocato con provvedimento n. 7546 del 2000 del Provveditorato per le opere pubbliche territorialmente competente;

3. Il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza, è stato autorizzato da questa amministrazione a stipulare transazioni con cessione dei beni immobiliari della cooperativa edilizia «Pietro Nenni», in sede di liquidazione dell'attivo ex art. 210 l.f. con gli stessi ex soci in quanto tale soluzione avrebbe consentito:

a. L'acquisto della titolarità dell'alloggio in capo agli stessi soci ex assegnatari, comportando in favore della procedura un notevole risparmio in ordine soprattutto ai costi processuali che sarebbero derivati dall'insorgenza dei contenziosi relativi alla liberazione degli alloggi;

b. L'acquisizione immediata di liquidità volta al soddisfacimento seppur parziale, del credito ipotecario INPS;

c. Il bilanciamento tra l'interesse degli ex soci assegnatari di poter divenire proprietari degli alloggi dagli stessi occupati da oltre venti anni e l'interesse dei creditori di vedere soddisfatto, seppur parzialmente, il proprio diritto di credito;

4. Il commissario liquidatore, avv. Pietro Mazzanti, ha trasmesso la relazione semestrale relativa al primo semestre 2021 e non ha ottemperato alle prescrizioni dell'art 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) alla fine dei successivi semestri.

5. Con nota prot. n. 2769 dell'11 marzo 2025 questa amministrazione, a seguito di segnalazioni pervenute dal comitato di sorveglianza, ha interessato le competenti autorità giudiziarie affinché potessero effettuare le opportune valutazioni in ordine all'operato del commissario liquidatore ed accertare l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità sotto il profilo sia contabile sia penale;

6. Il Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria Ufficio 1 - Amministrativo 1, con sede in Torino con nota prot. n. 2905 del 31 marzo 2025, acquisita al prot. in entrata n. 4117 del 1° aprile 2025, ha comunicato che «a seguito dell'esposto presentato dalla competente direzione del MIT alla Procura della Repubblica di Torino e alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte si sospende il contributo per l'anno 2025».

Dato atto che con nota prot. n. 4629 del 26 marzo 2026 dell'11 dicembre 2025 questa Direzione generale ha designato l'avv. Flavia Ciccopiedi commissario liquidatore della società cooperativa;

Preso atto che l'avv. Flavia Ciccopiedi con pec acquisita al prot. in entrata n. 4964 del 1° aprile 2026 ha confermato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

Considerato:

1. Che la procedura liquidatoria della Coop. Ed. «Pietro Nenni» in l.c.a. con sede legale in via Passalacqua n. 15 - 10122 - Torino (C.F. e P.I. 03907870012) non è stata conclusa;

2. La necessità di nominare un commissario liquidatore al fine di garantire la corretta gestione dei fondi pubblici ancora da erogare alla cooperativa;

3. Il curriculum vitae dell'avv. Flavia Ciccopiedi;

4. La nota prot. n. 5092 del 2 aprile 2026 con la quale questa amministrazione ha interpellato il Prefetto di Torino affinché si esprima in merito ad eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore all'avv. Flavia Ciccopiedi;

5. Che questa amministrazione provvederà a revocare l'incarico laddove dovessero pervenire eventuali controindicazioni da parte della Prefettura;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Pietro Nenni» con sede legale in via Passalacqua n. 15 - 10122 - Torino (C.F. e P.IVA 03907870012), posta in liquidazione coatta amministrativa con d.d. n. 122 del 1° febbraio 2000, continua la procedura liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Art. 2.

È revocato l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Pietro Nenni» con sede legale in via Passalacqua n. 15 - 10122 - Torino (C.F. e P.IVA 03907870012) conferito all'avv. Pietro Mazzanti con il decreto direttoriale prot. n. 189 del 24 giugno 2015;

Art. 3.

L'avv. Flavia Ciccopiedi è nominata commissario liquidatore della suddetta società cooperativa con le funzioni e gli adempimenti previsti dall'art. 204 della legge fallimentare, in sostituzione dell'avv. Pietro Mazzanti;

Art. 4.


Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Art. 5.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella pagina del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.mit.gov.it/documentazione/cooperative-edilizie-erariali-disciplinate-dal-tu-28-aprile-1938-n1165>



Art. 7.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella pagina del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://trasparenza.mit.gov.it/> nella sottosezione di II livello «Provvedimenti dirigenti amministrativi».

Art. 10.

Il presente provvedimento può essere impugnato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ricorso straordinario.

Roma, 27 aprile 2026

Il dirigente delegato: CONTARINI

Il dirigente: ANCONA

26A02381

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 2 aprile 2026.

Ulteriore proroga dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ed in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento. (Ordinanza 58/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Viste le seguenti delibere del Consiglio dei ministri con le quali, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza relativamente agli eventi rispettivamente specificati:

del 4 maggio 2023, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

del 23 maggio 2023, con cui è stata disposta l'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, di cui alle richiamate delibere del 4 e 23 maggio 2023;

Viste le seguenti delibere del Consiglio dei ministri con le quali, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza relativamente agli eventi rispettivamente specificati:

del 21 settembre 2024, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;

del 29 ottobre 2024, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025, con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;



Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;

Visto il decreto n. 74 del 28 maggio 2023 con il quale il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, ha dato approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini;

Considerato che nell'ambito del piano degli interventi approvato dal Dipartimento della protezione civile è stata assicurata, tra gli interventi urgenti di assistenza alla popolazione della Regione Emilia-Romagna, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni per il primo trimestre 1° maggio 2023 - 31 luglio 2023 con finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali - FEN;

Considerato che nell'ambito del citato piano degli interventi sono stati specificatamente disciplinati i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, nonché le modalità per la successiva rendicontazione degli stessi;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'art. 20-ter:

comma 1, che ha previsto che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;

comma 3, che ha stabilito che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del Codice della protezione civile, di cui al richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal citato codice che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al comma 1 e, conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i citati decreti presidenziali, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in data 11 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 2023, con il


quale è stata data attuazione alla richiamata previsione dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, e che all'art. 2, comma 1, lettera b), prevede, in particolare, che il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, e successive modificazioni e integrazioni, dalla data del medesimo provvedimento cessa dall'esercizio delle funzioni connesse con la regolazione, assegnazione ed erogazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari evacuati oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 2), che transitano nella competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione;

Vista l'ordinanza commissariale n. 5/2023 del 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, è stata disciplinata la prosecuzione dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di cui trattasi, già disposta e regolata nell'ambito delle misure contenute nel piano approvato con il richiamato decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, nella qualità di Commissario delegato di protezione civile, n. 74 del 28 maggio 2023;

Vista l'ordinanza commissariale n. 25/2024 del 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti il 7 giugno 2024, foglio n. 1608, con la quale la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi è stata prorogata fino al 4 maggio 2025 ed è stata adottata la modulistica necessaria per la trasmissione alla struttura commissariale, da parte dei comuni delle Unioni di comuni interessate, degli elenchi riepilogativi delle domande di contributo e della richiesta di trasferimento delle necessarie risorse finanziarie;

Vista l'ordinanza commissariale n. 46/2025 del 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 16 giugno 2025, foglio n. 1643, con la quale la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2026 e sono state fornite indicazioni per la trasmissione alla struttura commissariale, da parte dei comuni delle Unioni di comuni interessate, degli elenchi riepilogativi delle domande di contributo e della richiesta di trasferimento delle necessarie risorse finanziarie fino a tale data;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile», e le ulteriori successive modifiche e integrazioni, e, in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a), con la quale è stato inserito nell'art. 20-ter del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 il comma 1-bis, che stabilisce che il termine delle funzioni commissariali di cui al comma 1



del medesimo articolo, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» e, in particolare, l'art. 1, comma 604, che ha stabilito che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, già prorogato al 31 maggio 2026 ai sensi del citato comma 1-bis del medesimo articolo, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 20-sexies, comma 3, lettera f), del citato decreto-legge n. 61 del 2023 che dispone che il Commissario straordinario provveda, con apposite ordinanze e sulla base dei danni effettivamente verificatisi, all'erogazione di contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, per fare fronte agli «oneri adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei»;

Dato atto che in forza di quanto stabilito nel comma 1-bis dell'art. 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 65 del 2025, le analoghe ed eventuali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sul territorio della Regione Emilia-Romagna e di cui alla deliberazioni del Consiglio dei ministri, rispettivamente, del 21 settembre e del 29 ottobre 2024, in quanto ricadenti nelle attività di cui alla lettera a) dell'art. 25, comma 2, del richiamato Codice della protezione civile, sono disciplinate e realizzate, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo Codice e non rientrano, pertanto, nell'ambito di responsabilità del Commissario straordinario;

Ritenuto necessario disciplinare la prosecuzione delle attività concernenti la concessione del citato contributo per l'autonoma sistemazione fino al nuovo termine delle funzioni commissariali stabilito al prossimo 31 dicembre 2026, in forza di quanto previsto dalla richiamata lettera f) del comma 3 dell'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, in considerazione del fatto che le attività di ricostruzione privata sono tuttora in corso e che è ancora possibile presentare le relative richieste di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili, di cui al citato art. 20-sexies;

Ravvisata l'opportunità di confermare la vigente regolazione per la richiesta, concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 2949 del 01 aprile 2026;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori modifiche introdotte all'ordinanza n. 5/2023

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 5 del 22 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione recante la disciplina dell'erogazione di un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ed in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento, già modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2024 e dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 46 del 5 giugno 2025, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

e) entro il 10 agosto 2026, per il periodo 1° maggio 2026 - 31 luglio 2026;

f) entro il 10 dicembre 2026, per il periodo 1° agosto 2026 - 30 novembre 2026.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Art. 3.

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentro-nord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 2 aprile 2026

Il Commissario straordinario: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1108

26A02419



ORDINANZA 27 aprile 2026.

Rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR a seguito della revisione degli obiettivi di performance e del budget assegnato alla misura di competenza del Commissario straordinario, come definiti con la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) in data 27 novembre 2025 (n. 15106/2025). (Ordinanza 59/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con la decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Viste le successive decisioni di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea di modifica della decisione di esecuzione in data 13 luglio 2021:

decisione di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con i relativi traguardi e obiettivi aggiornati come da allegato ST 12259/23 del 15 settembre 2023;

decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del

13 luglio 2021 a seguito dell'inserimento del capitolo *RE-PowerEU*, con traguardi e obiettivi rideterminati dall'allegato ST 16051/23 ADD 1 del 24 novembre 2023;

decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, recante modifiche tecniche e correzione di errori materiali, basata sui contenuti dell'allegato ST 9399/24 ADD 1 del 2 maggio 2024;

decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, di ulteriore modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, i cui traguardi e obiettivi risultano definiti nell'allegato ST 15114/24 ADD 1 REV 1 del 12 novembre 2024;

decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, relativa alla revisione intermedia del Piano, con riferimento all'allegato ST 9587/25 ADD 1 del 17 giugno 2025;

decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, recante l'ultima revisione complessiva del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, i cui traguardi e obiettivi aggiornati sono riportati nell'allegato ST 15106/25 ADD 1 del 25 novembre 2025;

Viste le linee guida per la strategia di *Audit* 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

l'art. 6, comma 2, ai sensi del quale sono attribuiti all'Ispettorato generale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

l'art. 9, comma 2, che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, prevede che le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, avente ad oggetto la «Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;



Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto 3 maggio 2024, n. 164, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, avente ad oggetto «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la Regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», come, a sua volta, modificato e integrato, tra l'altro, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e le ulteriori successive modifiche e integrazioni, e in particolare:

l'art. 20-*bis*, commi 1 e 2, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonché a quelli delle tre regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché, limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;

l'art. 20-*bis*, comma 1-*bis*, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata «si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della

protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;

l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera b), che stabilisce che il Commissario straordinario «definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*octies*, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilità speciali di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4-*bis*»;

l'art. 20-*ter*, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei Presidenti delle regioni interessate in qualità di *sub*-Commissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies* e 20-*novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali;

l'art. 20-*octies*, che disciplina le modalità di assegnazione dei contributi per gli interventi urgenti di riparazione e ripristino delle infrastrutture e degli immobili pubblici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali;

l'art. 20-*novies*, nel quale sono indicati i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, e in particolare:

il comma 2-*ter*, che prevede che «le attività svolte dagli organismi *in house* di cui al comma 2-*bis*, lettera b), e dalle società e dai soggetti di cui al comma 2-*bis*, lettera d), sono definite in apposite convenzioni, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente»;

il comma 3-*bis*, che, riferendosi alla convenzione in essere con la società RFI S.p.a., prevede, tra l'altro, che «eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.a., dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della RFI S.p.a., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare l'art. 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre



2026, assicurando la continuità operativa e la relativa copertura finanziaria delle attività connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, di proroga all'ing. Fabrizio Curcio, fino al 31 maggio 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, già conferito con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025;

Dato atto che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per effetto della citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, è destinatario della misura M2C4 - Investimento 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico - per un investimento pari a 1,2 Mld euro, per progetti in essere individuati e regolamentati da apposite ordinanze, oggetto di ricognizione e definiti dal Commissario straordinario d'intesa con le regioni interessate;

Vista l'ordinanza commissariale n. 35, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, recante la disciplina delle modalità mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - disciplinato dal regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation UE*) - all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4-I2.1a;

Vista l'ordinanza commissariale n. 37, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2024, foglio n. 2850, con la quale sono state approvate le «Linee guida per i soggetti attuatori» del PNRR e sue modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 38 del 14 novembre 2024, che approva il «Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo» (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli investimenti e riforme di pertinenza del PNRR;

Viste le ordinanze commissariali n. 40/2025, n. 41/2025 e n. 42/2025, registrate dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, ai fogli n. 525, 526 e 527, con le quali si prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in qualità di *sub*-Commissari per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° pag. 3 di 3 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio

2023, n. 100, operino in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attività che riguardano il territorio delle rispettive regioni, assicurando la prosecuzione delle attività poste in essere ai sensi delle ordinanze commissariali n. 1, 2 e 3 del 31 luglio 2023;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti», con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 14, in cui viene sancito che il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la programmazione già adottata ai soli fini della rendicontazione PNRR, con ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale che rientrano nella competenza della società ANAS S.p.a., finanziati a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e riguardano i territori colpiti dagli eventi alluvionali indicati all'art. 20-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 61/2023, ricadenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana;

Vista l'ordinanza commissariale n. 48, registrata dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2025 al foglio n. 1757, che dispone l'aggiornamento degli interventi riferiti alla Misura M2C4 - Investimento 2.1a nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Considerato che il traguardo previsto dalla *milestone* M2C4-11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato conseguito e rendicontato nell'ambito della richiesta di pagamento della VII rata, mediante la selezione degli interventi con le richiamate ordinanze commissariali n. 35/2024 e 48/2025;

Vista la determina del Commissario straordinario n. 192 adottata in data 30 ottobre 2025, con la quale è stato approvato il funzionigramma delle competenze e delle responsabilità per l'attuazione, gestione, controllo e rendicontazione della misura PNRR M2C4 Investimento 2.1a, nonché la designazione del referente antifrode e del gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio frode, in coerenza con le disposizioni di cui alle ordinanze n. 35, 37 e 38 del Commissario straordinario e con il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);


Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del modello di *governance* della misura PNRR M2C4 I2.1a su tre livelli di coordinamento e responsabilità:

amministrazione centrale titolare (Commissario straordinario);

amministrazione attuatrice (Regioni);

soggetti attuatori (Enti locali, società pubbliche);

Dato atto della riorganizzazione della *governance* relativa alla misura PNRR M2C4 I2.1a, finalizzata a garantire una efficace gestione dei processi, mediante la stipula



di accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l'attribuzione alle regioni interessate del ruolo di amministrazioni attuatrici dell'investimento, in analogia a quanto previsto per la medesima misura, investimento 2.1B, incardinata presso il Dipartimento di protezione civile;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Commissario straordinario e le amministrazioni attuatrici, che disciplinano, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione UE di riferimento e dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli impegni operativi di ciascuna parte (Regione Emilia-Romagna - prot. 8857 del 16 dicembre 2025; Regione Toscana - prot. 6371 del 10 ottobre 2025; Regione Marche - prot. 86 dell'8 gennaio 2026);

Vista la determina commissariale n. 24 del 29 gennaio 2026 che ha approvato l'aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co), le Istruzioni operative per i soggetti attuatori (I.o.S.A.) e la modifica del funzionigramma della struttura commissariale;

Tenuto conto dell'obbligo di assicurare il conseguimento delle *milestone* e *target* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che, a causa del verificarsi di eventi meteorologici estremi nel corso del 2024, che hanno inciso sugli interventi di ricostruzione in atto nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, già colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, si è resa necessaria una negoziazione a livello unionale per l'adeguamento degli obiettivi al fine di garantire la realizzabilità del *target*;

Vista la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea in data 27 novembre n. 15106/2025 Ecofin, con la quale è stata disposta una sostanziale rimodulazione finanziaria nonché la semplificazione e il ridimensionamento degli obiettivi di *performance* per le misure di competenza del Commissario straordinario;

Considerato che la citata revisione ha comportato la semplificazione e la riformulazione del *target* finale della misura M2C4 I2.1a, prevedendo l'emissione, entro il 30 giugno 2026, del certificato di ultimazione dei lavori per almeno centonovanta interventi tra quelli compresi nelle ordinanze del Commissario straordinario;

Preso atto che la dotazione finanziaria complessiva assegnata alla suddetta Misura è stata rideterminata in complessivi 290 milioni di euro, così ripartita:

euro 81.562.000,00 afferenti al *sub*-investimento M2C4-I2.1a.1 – Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrologico (*tagging*);

euro 208.438.000,00 afferenti al *sub*-investimento M2C4-I2.1a.2 – Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (*no tagging*);

Ravvisata la necessità di garantire il raggiungimento del *target* di *performance* e degli obiettivi finanziari, così come rimodulati, entro i termini stabiliti, si è provveduto,

d'intesa e con la partecipazione delle amministrazioni attuatrici, al monitoraggio, attraverso la piattaforma informatica dedicata (ReGIS), dell'*iter* procedurale e del piano dei costi di tutti gli interventi ricompresi nell'ambito dell'ordinanza n. 48 del 2025;

Dato atto che le attività di rafforzamento della *governance* e di monitoraggio dello stato di attuazione della misura hanno visto la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento con i referenti designati dalle amministrazioni attuatrici, riunitosi in prima seduta il 9 gennaio 2026 e con frequenza settimanale nelle sessioni successive;

Rilevata la necessità di procedere alla ricognizione e alla selezione degli interventi che presentano le condizionalità necessarie per rientrare nella misura assegnata al Commissario straordinario, con particolare riferimento alla conformità al principio *Do No Significant Harm* (DNSH) e al conseguimento del *target* di ultimazione lavori entro il 30 giugno 2026;

Dato atto che lo stato di attuazione della misura rilevato con il monitoraggio di cui sopra ha, da un lato, confermato le criticità già evidenziate per le quali si è resa necessaria la rimodulazione della CID, dall'altro, ha consentito alle amministrazioni attuatrici, nell'ambito del tavolo di coordinamento, di proporre gli interventi tra quelli dell'ordinanza n. 48/2025 da mantenere a rendicontazione PNRR, con caratteristiche tali da garantire, sulla base delle previsioni dei soggetti attuatori, in primo luogo il raggiungimento del *target* e in secondo luogo gli obiettivi finanziari;

Dato atto che nell'ambito del tavolo tecnico di coordinamento, allo scopo istituito con le regioni territorialmente competenti, si è provveduto a stilare l'elenco - allegato A - di interventi da mantenere a rendicontazione PNRR, in modifica dell'elenco di cui all'ordinanza n. 48/2025, con l'attribuzione a ciascuno di una quota parte del costo totale dell'intervento a rendicontazione RRF, nel rispetto dei limiti di *budget* assegnati a ciascun *sub*-investimento;

Preso atto che trattandosi di interventi già ricompresi nell'ordinanza n. 48/2025, i soggetti attuatori, così come evidenziato nelle richiamate ordinanze n. 35/2024 e 48/2025, hanno attestato formalmente la conformità alle condizionalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inclusa la conformità al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente;

Dato atto che il processo di revisione e aggiornamento della Misura si è sviluppato su impulso del Commissario straordinario, e con il supporto della Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dell'Ispettorato generale PNRR presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emi-



lia-Romagna firmato in data 5 dicembre 2025 tra l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Commissario straordinario;

Vista l'ordinanza commissariale n. 57 recante «Piano speciale di ricostruzione» per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche pubblicata il 31 gennaio 2026, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 27 gennaio 2026, foglio n. 299, concernente la semplificazione e velocizzazione delle misure di ricostruzione pubblica correlate al Piano speciale di ricostruzione di cui all'art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, in attuazione delle modifiche apportate dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante tutti gli interventi di ricostruzione pubblica per i quali sono stati attribuiti – con le precedenti ordinanze del Commissario straordinario - contributi a valere sulle risorse disponibili a valere sulla contabilità speciale nella disponibilità del Commissario straordinario;

Al fine di assicurare il conseguimento dei «*Milestone*» e «*Target*» (M&T) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza come da ultimo modificato con la decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, individuando gli interventi da mantenere all'interno del perimetro operativo della gestione commissariale finalizzata all'attuazione del PNRR;

Sentito il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione con nota del Commissario straordinario prot. n. 2929 del 1° aprile 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 3305 del 13 aprile 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Marche acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 3236 del 10 aprile 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 3207 del 9 aprile 2026;

Dispone:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza recepisce, sulla base di quanto illustrato in premessa, la rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR (Allegato A), condivisa nell'ambito del tavolo tecnico di coordinamento, allo scopo istituito, con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in relazione a quanto richiesto dalla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della revisione degli obiettivi di *performance* e del *budget* assegnato alla Misura di competenza del Commissario straordinario, come definiti con la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) in data 27 novembre 2025 (n. 15106/2025);

2. La rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR, come dettagliatamente riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ridefinisce il numero complessivo degli interventi ammessi a rendicontazione a valere sulla Misura M2C4-I2.1a, stabilendo per ciascuno di essi la quota parte di finanziamento a rendicontazione RRF, nel rispetto dei limiti di *budget* assegnati a ciascun *sub-investimento*.

Art. 2.

Soggetti attuatori e responsabilità operative

1. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti attuatori restano quelli già individuati con l'ordinanza n. 48/2025, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20-*bis*, 20-*ter*, 20-*septies*, e 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che disciplina specificamente le modalità di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica ai soggetti attuatori.

2. I soggetti attuatori sono responsabili della corretta, tempestiva e trasparente attuazione degli interventi, nel rispetto di quanto previsto dai documenti Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) e Istruzioni operative per i soggetti attuatori (IoSa), nell'ultimo aggiornamento vigente, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nelle ordinanze commissariali n. 35/2024 e 48/2025, ove non in contrasto con i predetti documenti, oltre che di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 57/2026.

3. I soggetti attuatori sono tenuti ad alimentare la piattaforma telematica ReGiS con i dati fisici, procedurali e finanziari, a caricare tutta la documentazione comprovante il raggiungimento di *milestone & target* e provvedere alla rendicontazione delle spese, garantendo la tracciabilità e la trasparenza delle attività, secondo gli *standard* richiesti dalla normativa PNRR e dalle direttive del Commissario straordinario, anche avvalendosi, ove previsto, del supporto operativo di soggetti qualificati all'uopo individuati.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. L'importo complessivo oggetto di rendicontazione a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per gli interventi inclusi nell'elenco di cui all'allegato A è pari a euro 290.000.000,00, già finanziati mediante le risorse già stanziare sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in coerenza con le ordinanze commissariali già emanate, così ripartito:

euro 81.562.000,00 afferenti al *sub-investimento* M2C4I2.1a.1 – Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrologico (*tagging*);



euro 208.438.000,00 afferenti al *sub*-investimento M2C4I2.1a.2 – Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (*no tagging*).

Art. 4.

Pubblicazione ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

all'autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 27 aprile 2026

Il Commissario straordinario: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1356

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2026/>

26A02420

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 22 dicembre 2025.

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026. (Delibera n. 524).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 22 dicembre 2025;

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da

ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»;

Visto il comma 67 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorità «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione» nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale conferma quanto previsto dal citato art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

Visto l'art. 52-*quater* «Organizzazione dell'A.N.AC.» della legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 di-



cembre 2017, n. 205, che stabilisce l'autonomia organizzativa, di funzionamento e ordinamento giuridico ed economico del proprio personale;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017, che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018, con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017, nonché la delibera n. 598 adottata dall'A.N.AC. del 30 dicembre 2024, con la quale è stato introdotto l'obbligo di versamento del contributo a carico delle sole amministrazioni aggiudicatrici in caso di affidamenti *in house*;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. del 19 dicembre 2023, con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l'utilizzo di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità, approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021 e successivamente modificato con delibera n. 518 del 29 ottobre 2024;

Vista la bozza di bilancio di previsione dell'A.N.AC. per l'anno finanziario 2026 e bilancio per il triennio 2026-2028;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

c) le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;

b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

4. Fermo restando quanto previsto dalla delibera A.N.AC. n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure *in house*: per questa fattispecie specifica il contributo è dovuto solo da parte della amministrazione aggiudicatrice.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente provvedimento sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalità e i termini di cui



all'art. 3 dello stesso, i seguenti contributi in relazione all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023:

Importo stimato appalto/ concessione	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c*) del presente provvedimento sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*) sono tenuti al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Il servizio mette a disposizione raggruppamenti intestati all'Amministrazione oppure, ove richiesto, al singolo centro di costo, nei quali vengono conteggiate le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento. A ogni raggruppamento corrisponde il relativo avviso di pagamento pagoPA che può essere pagato secondo le modalità messe a disposizione dalla piattaforma pagoPA.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c*) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2026.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore stimato di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a*) e *c*), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle



somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare richiesta di rimborso attraverso il portale dei pagamenti dell'A.N.AC. allegando idonea documentazione, secondo le modalità riportate sul sito dell'Autorità.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 dicembre 2025

Il segretario: MASCALI

26A02382

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2026), **coordinato con la legge di conversione 13 maggio 2026, n. 79** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti

1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri *siti internet*, e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'*Autorità garante della concorrenza e del mercato* ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso


di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, *convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23*, non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'*immediata rilevazione*, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di *riferimento, comunica* alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.

4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-*quinquies* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'*Autorità garante della concorrenza e del mercato* per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti disposizioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due giorni all'*Autorità giudiziaria*



le risultanze istruttorie di cui al comma 3, *corredate di un rapporto*, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui all'articolo 501-bis del codice penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico):

«Art. 1 (*Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione*).

— 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2.

3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto *in house* ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione.

4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere

disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'art. 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata allo sviluppo dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.

5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124.7. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'art. 17, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'art. 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura».

7. L'art. 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'art. 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predisponde trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy.


7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.»

— Si riporta il comma 199-quinquies dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

«199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.»



— Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale:

«Art. 347 (*Obbligo di riferire la notizia del reato*). — 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.»

— Si riporta il testo dell'art. 501-bis del codice penale:

«Art. 501-bis (*Manovre speculative su merci*). — Fuori dei casi previsti dall'art. precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'art. 625 del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.»

Art. 2.

Misure in materia di accise

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data, nelle seguenti misure:

a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):

«ALLEGATO I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.

Prodotti energetici

benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;

benzina: lire 1.003.480 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri.

Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione.

Oli combustibili: usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.;

usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi.

Gas naturale:

per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo

per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo

per combustione per usi domestici:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;


per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.



per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato;

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro.

Tabacchi lavorati:

a) sigari 23,5 per cento;

b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028;

c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028;

d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028;

e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;

f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento.

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata:

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;

b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820.

per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.»

Art. 3.

Misure in favore dell'autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre

2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei *limiti di spesa previsti*, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 24-ter del citato decreto legislativo n. 504 del 1995:

«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). — 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;



2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì servizio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro.»

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 17 (Oggetto). — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui

al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) all'imposta prevista dall'art. 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917a;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;

h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche.

2-bis.

2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.»



— Si riporta il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.»

— Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”.

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi”.

6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “di diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di quarantotto mesi”.

— Si riporta il testo degli articoli 61 e 109 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 61 (Interessi passivi). — 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15.»

«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). — 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili

e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.


4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.

6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.»

— Si riporta il comma 250 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):

«250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna trimestralmente nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.»

Art. 4.

Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizio-

ne che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.

— Per il testo degli articoli 61 e 109 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1;

b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 2;

c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra pro-



grammi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

«Art. 10 (*Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi*). — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005";

c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»

— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 33 (*Assestamento e variazioni di bilancio*). — 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.

2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-*bis*. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-*ter*. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-*quater*, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

4-*quater*. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-*ter* abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispezzione generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti.

4-*quinqües*. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4-*sexies*. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.


4-*septies*. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'art. 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

4-*octies*. Il *budget* di cui all'art. 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.




Allegato 1
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	127.500	156
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	124.607	13
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	9	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	22	3
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	123.590	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	53	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	20	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	21	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	708	0
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	153	0
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	32	10
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	13	13
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	13	13
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	31	28
14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (5)	5	5
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	2	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	1	0
14.5 Tutela della privacy (14)	22	22
18 Giovani e sport (30)	35	35
18.1 Attivita' ricreative e sport (1)	15	15




Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	20	20
19 Giustizia (6)	16	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	16	0
21 Debito pubblico (34)	27	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	27	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	636	35
22.1 Indirizzo politico (2)	3	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	60	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	374	15
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	19	2
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	180	18
23 Fondi da ripartire (33)	2.135	33
23.1 Fondi da assegnare (1)	2.135	33



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	15.025	11.571
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	12.099	10.997
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	2.380	2.051
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	6.110	5.841
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	166	59
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	3.439	3.045
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	3	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	1	0
2 Regolazione dei mercati (12)	1.550	41
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	1.550	41
5 Comunicazioni (15)	571	77
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	19	2
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	101	75
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	450	0
6 Ricerca e innovazione (17)	19	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	19	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	787	457
7.1 Indirizzo politico (2)	153	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	634	457



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.690	7.243
1 Politiche per il lavoro (26)	4.365	4.314
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	4	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	545	539
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	3.791	3.775
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	24	0
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	1	0
2 Politiche previdenziali (25)	1.275	263
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1.275	263
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	3.402	2.666
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	3.028	2.297
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	374	369
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	3	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.645	0
5.1 Indirizzo politico (2)	7.557	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	87	0




Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.510	5.200
1 Giustizia (6)	10.510	5.200
1.2 Giustizia civile e penale (2)	10.510	5.200

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25.148	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	25.148	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	25.148	0

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.691	5.473
1 Istruzione scolastica (22)	25.383	5.473
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	164	0
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.521	941
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	2.764	2.735
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	63	14
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	12.307	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	8.117	1.549
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	444	234
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	2	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	308	0
4.1 Indirizzo politico (2)	74	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	0



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	30.170	3.609
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.754	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.754	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.783	383
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	429	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.161	291
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	192	92
4 Soccorso civile (8)	9.908	905
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	343	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	9.565	905
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	10.120	2.318
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	10.120	2.318
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.606	3
6.1 Indirizzo politico (2)	5.952	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	654	3



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.715	6.225
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	15.557	6.148
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	443	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	3.275	3.101
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	9.520	2.090
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	505	328
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	128	0
1.10 Attivit internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	667	609
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	993	20
1.12 Coordinamento delle attiv connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	1	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	24	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	511	71
3.1 Indirizzo politico (2)	69	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	442	71
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	648	5
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	605	5




Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	96.500	96.500
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	96.500	96.500
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	96.500	96.500

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	25.382	14.989
1 Ricerca e innovazione (17)	14.850	12.311
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	14.850	12.311
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.621	1.967
2.1 Diritto allo studio (1)	2.307	1.896
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	48	2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	946	11
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	3.289	57
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	0
2.8 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (8)	178	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	846	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.911	712
3.1 Indirizzo politico (2)	40	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.871	712




Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	25.355	9.783
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	25.280	9.783
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	362	1
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	169	4
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	24.750	9.778
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	71	0
2.1 Indirizzo politico (2)	45	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	26	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	4	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	4	0



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	25.012	19.092
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	24.767	18.956
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	6.183	6.013
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	121	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	759	102
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.126	941
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.451	324
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	2.104	602
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	11.572	9.651
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	1.339	1.306
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	41	0
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	8	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	63	16
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	245	136
4.1 Indirizzo politico (2)	30	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	215	136



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	86.053	81.265
1 Tutela della salute (20)	55.953	54.687
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	35.074	34.167
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	4	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	134	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	19.592	19.487
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	169	111
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	982	923
2 Ricerca e innovazione (17)	26.859	26.578
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	25.497	25.218
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1.361	1.360
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.241	0
3.1 Indirizzo politico (2)	2.831	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	410	0



Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	1.767	721
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	269	0
1.1 Indirizzo politico (2)	10	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	259	0
2 Turismo (31)	1.498	721
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	70	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	1.204	721
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	222	0

26A02489

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Invokana»

Estratto determina IP n. 283 del 30 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale INVOKANA 300 mg compresse rivestite con film, 30 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/13/884/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione e A.I.C.:

INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse - codice A.I.C. n. 052989011 (in base 10) ILK32M(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: canagliflozin emidrato, equivalente a 300 mg di canagliflozin;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio (vedere paragrafo 2 «Invokana contiene lattosio»), cellulosa microcristallina (E460[i]), idrossipropilcellulosa (E463), croscarmellosa sodica (E468) e

magnesio stearato (E572) - rivestimento: alcol polivinilico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol/PEG 3350 (E1521) e talco (E553b). La compressa da 100 mg contiene anche ossido di ferro giallo (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione A.I.C.:

INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse - Codice A.I.C. n. 052989011;

Classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione A.I.C.:


INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse - Codice A.I.C. n. 052989011;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il



titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02321

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Buscopan»**

Estratto determina IP n. 284 del 30 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN 10 mg comprimés enrobés 60 comprimés enrobés (3X20) dal Belgio con numero di autorizzazione BE021183, intestato alla società Opella Healthcare Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem (Belgio) e prodotto da Delpharm Reims, 10 Rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA);

Confezione A.I.C.:

BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in AL/PVC - Codice A.I.C. n. 038864106 (in base 10) 15217B (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita

Composizione: una compressa rivestita contiene:

Principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg

Eccipienti: calcio idrogenofosfato anidro, amido di mais, amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico, povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol, cera carnauba, cera bianca.

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 «Come conservare Buscopan» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, come di seguito riportato: da: «Comprese rivestite:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione», a:

compresse rivestite: non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria)

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione e A.I.C.:

BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in AL/PVC - Codice A.I.C. n. 038864106;

Classe di rimborsabilità: C-bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e A.I.C.:

BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in AL/PVC - Codice A.I.C. n. 038864106;

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02322

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Stilnox»**

Estratto determina IP n. 285 del 30 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg 14 film - Coated Tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 540/160/2, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland Limited T/A Sanofi Citywest Business Campus, Dublin 24 e prodotto da Delpharm Dijon 6, Boulevard De L'Europe 21800 Quetigny, Francia e da Sanofi Winthrop Industrie 30-36, Avenue Gustave Eiffel 37100 Tours Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: F.P. Healthcare Solutions S.r.l. con sede legale in via Toscanini n. 31 - 50127 Firenze (FI)

Confezione e A.I.C.:

STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C. n. 052985013 (in base 10) 1LJZ5P (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: una compressa rivestita contiene:

Principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato

Eccipienti: lattosio; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A);

magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare la descrizione della compressa riportata al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di STILNOX e contenuto della confezione» del foglio illustrativo come di seguito indicato:

STILNOX si presenta in forma di compresse rivestite con film, oblunghe, bianche, con linea di incisione e impresse con SN10 in blister PVC/AL

Officine di confezionamento secondario

Pharma partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO)

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO)



GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI) Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C. : 052985013;

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e A.I.C.:

STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - Codice A.I.C. : 052985013;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina dall'officina Sanofi Winthrop Ltd., Edgefield Avenue, Fawdon, NE33 3TT, Regno Unito sita in UK entro il 31 dicembre 2020 e, già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02323

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilette»

Estratto determina IP n. 286 del 30 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA DIARIO 2 MG / 0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG 3X28 U.P. dalla Spagna con numero di autorizzazione 78334 CN 701007.4, intestato alla società Gedeon Richter PLC. Gyömrői ÚT 19-21 1103 Budapest Ungheria e prodotto da Gedeon Richter, PLC. Gyömrői ÚT, 19-21 1103 - Budapest Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052959018 (in base 10) 1LJ5TB(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa bianca rivestita con film (attiva) contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

ipromellosa di tipo 2910;

talco;

potassio poliacrilato;

magnesio stearato;

rivestimento:

alcol polivinilico;

titanio diossido (E171);

macrogol 3350;

talco.

Comprese verdi rivestite con film:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina di tipo 12;

lattosio anidro;

amido di mais pregelatinizzato;

magnesio stearato;

silice colloidale anidra.

rivestimento:

alcol polivinilico;

titanio diossido (E171);

macrogol 3350;

talco;

indaco carminio lacca d'alluminio (E132);

giallo chinolina lacca d'alluminio (E104);

ferro ossido nero (E172);

giallo tramonto FCF lacca d'alluminio (E110).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l. Via dell'Artigianato, 1 - 20032 CORMANO (MI);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052959018.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura


Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052959018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-



condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02324

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibillette»

Estratto determina IP n. 287 del 30 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 3X(21+7) dalla Spagna con numero di autorizzazione 78334 CN 701007.4, intestato alla società Gedeon Richter, PLC. Gyömrői UT, 19-21 1103 - Budapest - Ungheria e prodotto da Gedeon Richter, PLC. Gyömrői UT, 19-21 1103 - Budapest Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola NA.

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052986015 (in base 10) 1LK04Z(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa bianca rivestita con film (attiva) contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;
eccipienti: compresse bianche rivestite con film.

Nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;
amido di mais;
ipromellosa di tipo 2910;
talco;
potassio poliacrilato;
magnesio stearato.

Rivestimento:

alcool polivinilico;
titanio diossido (E171);
macrogol 3350;
talco;

compresse verdi rivestite con film.

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina di tipo 12;
lattosio anidro;
amido di mais pregelatinizzato;
magnesio stearato;
silice colloidale anidra.

Rivestimento:

alcool polivinilico;
titanio diossido (E171);
macrogol 3350;

talco;

indaco carminio lacca d'alluminio (E132);

giallo chinolina lacca d'alluminio (E104);

ferro ossido nero (E172);

giallo tramonto FCF lacca d'alluminio (E110).

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052986015.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052986015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02325

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 288 del 4 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER - UND SCHMERZSAFT, orange 40 mg/ml suspension zum einnehmen - 1 flacone da 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76553.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GmbH Darwinstraße 2 - 4 69115 Heidelberg Baden-Württemberg Germania e prodotto da RB NL Brands B.V.



Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: F.P. Healthcare Solutions S.r.l. con sede legale in via Toscanini 31 - 50127 Firenze (FI).

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone in pet da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 052705023 (in base 10) 1L8FRZ (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerolo, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma arancia (contenente amido di frumento), bromuro di domifene, acqua depurata.

Modificare al paragrafo 2 del foglio illustrativo l'avvertenza relativa all'eccipiente maltitolo come di seguito riportato: NUROFEN FEBBRE E DOLORE contiene:

maltitolo liquido: se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale. Una dose da 5 ml contiene 2,226 g di maltitolo. Può avere un lieve effetto lassativo. Il valore calorico del maltitolo è di 2,3 kcal/g.

Modificare al paragrafo 5 «Come conservare NUROFEN FEBBRE E DOLORE» del foglio illustrativo e sulle etichette la temperatura di conservazione del medicinale come di seguito riportato:

da: «Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore a 30 °C», a: Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore a 25°C.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di NUROFEN FEBBRE E DOLORE e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

sospensione orale, viscosa, di colore crema in flaconi da 100 o 150 ml con siringa dosatrice o cucchiaino dosatore e tappo con chiusura a prova di bambino.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone in pet da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 052705023.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone in pet da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 052705023.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile

del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02326

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fleiderina»

Estratto determina AAM/PPA n. 223/2026 del 23 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Variazione di tipo II C.I.2.b - allineamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, agli stampati del prodotto di riferimento Tambocor CR, inclusa la modifica delle indicazioni terapeutiche con estensione della popolazione target,

da:

Trattamento di:

1. Tachicardia nodale reciprocante atrioventricolare; aritmie associate a sindrome di Wolff-Parkinson-White e condizioni simili con vie di conduzione accessorie, se altri trattamenti non sono risultati efficaci.

2. Aritmia ventricolare parossistica sintomatica grave e potenzialmente fatale che non ha risposto ad altre forme di terapia. Anche nel caso in cui altri trattamenti non siano stati tollerati.

3. Aritmie atriali parossistiche (fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardia atriale) in pazienti con sintomi invalidanti dopo conversione, posto che vi sia una effettiva necessità di trattamento sulla base della gravità dei sintomi clinici e qualora altri trattamenti siano risultati inefficaci. A causa dell'aumento del rischio di effetti pro-aritmici è necessario escludere cardiopatie strutturali e/o una compromissione della funzione ventricolare sinistra.

a:

Trattamento di:

1. Tachicardia da rientro del nodo atrioventricolare; aritmie associate a sindrome di Wolff-Parkinson-White e condizioni simili con vie di conduzione accessorie.

2. Tachicardia ventricolare sostenuta sintomatica.

3. Contrazioni ventricolari premature e/o tachicardia ventricolare non sostenuta che causano sintomi debilitanti che non hanno risposto bene al trattamento con altre forme di terapia, anche nel caso in cui altri trattamenti non siano stati tollerati.

4. Aritmie atriali parossistiche (fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardia atriale) in pazienti con sintomi invalidanti dopo conversione, posto che vi sia una effettiva necessità di trattamento sulla base della gravità dei sintomi clinici e qualora altri trattamenti siano risultati inefficaci. A causa dell'aumento del rischio di effetti pro-aritmici è necessario escludere cardiopatie strutturali e/o una compromissione della funzione ventricolare sinistra.



Tale estensione d'uso non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale,

per il medicinale FLEIDERINA.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 042864013;

«50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 042864025;

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 042864037;

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 042864049;

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 042864052;

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 042864064;

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 042864076;

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 042864088.

Codice pratica: VC2/2022/478.

Procedura europea: NL/H/2503/001-004/II/010.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande, 15 - 00144 Roma, codice fiscale 05038691001.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02336

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferalgan Influenza e Raffreddore».

Estratto determina AAM/PPA n. 224/2026 del 23 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Grouping di tre variazioni C.I.4 tipo II:

modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.8, 4.9, 5.2, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2, 3 e 4 del foglio illustrativo per le informazioni sul paracetamolo. Modifiche editoriali;

codice pratica: VC2/2024/122;

procedura europea: FR/H/0641/001/II/011/G.

Grouping di due variazioni: una variazione C.I.3.a tipo IA in e una variazione C.I.z - tipo IB:

aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 2, 3 e 4 del foglio illustrativo, in accordo all'esito della procedura PSUSA/00000703/202403 e della raccomandazione del PRAC EMA/PRAC/499603/2024 (EPITT n. 20105 per paracetamolo). Modifiche editoriali;

codice pratica: C1B/2025/1198;

procedura europea: FR/H/0641/001/IB/018/G;

per il medicinale EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE A.I.C. n.: 046837.

Confezioni:

A.I.C. n. 046837011 «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 046837023 «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 046837035 «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 046837047 «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 046837050 «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 046837062 «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 046837074 «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 046837086 «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 32 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: UPSA SAS, con sede legale e domicilio fiscale in 3, rue Joseph Monier, Rueil Malmaison, France.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02337

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Braunol»

Estratto determina AAM/PPA n. 225/2026 del 23 aprile 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C. è autorizzato il seguente *worksharing* di tipo IB, B.II.e.1.b.1 - B.II.e.5.d., per il medicinale BRAUNOL che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

7,5 % soluzione cutanea flacone da 900 ml - A.I.C. n. 032151250 - (base 10) OYP5QL (base 32);

- 7,5 % soluzione cutanea 10 flaconi 900 ml - A.I.C. 032151262 - (base 10) OYP5QY (base 32).

Contestuale modifica dei paragrafi 6.3, 6.4, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo e etichette.

Principio attivo: Iodopovidone.

Codice pratica: C1B/2025/1751.

Procedura europea:

titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl Braun Strasse, 1, 34212 Melsungen, Germania.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla presente determina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

A.I.C. 032151250 - C -bis;

A.I.C. 032151262 - C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

A.I.C. n. 032151250 OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco);

A.I.C. 032151262 OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02338

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società SOL S.p.a., in Modugno.

Con il provvedimento n. aG - 11/2026 del 10 aprile 2026 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Modugno (BA) via dei Ciclamini n. 19, rilasciata alla società Sol S.p.a.

26A02370

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina EG Stada».

Con la determina n. aRM - 67/2026 - 1561 del 4 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLARITROMICINA EG STADA;

confezioni:

041395017 - «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041395029 - «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041395031 - «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041395043 - «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041395056 - «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041395068 - «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041395070 - «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041395082 - «500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02409

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Alfasigma».

Con la determina n. aRM - 68/2026 - 4375 del 5 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo



n. 219/2006, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ACICLOVIR ALFASIGMA.

Confezione: 034311023.

Descrizione: «400 mg compresse» 25 compresse.

Confezione: 034311047.

Descrizione: «8% sospensione orale» flacone da 100 ml.

Confezione: 034311050.

Descrizione: «5% crema» tubo da 10 g.

Confezione: 034311062.

Descrizione: «5% crema» tubo da 3 g.

Confezione: 034311074.

Descrizione: «800 mg compresse» 35 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02410

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desametasone Fosfato Pfizer».

Con la determina n. aRM - 70/2026 - 40 del 7 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DESAMETASONE FOSFATO PFIZER;

confezioni:

033961018 - «4mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml;

033961020 - «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml;

033961032 - «4 mg/ ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml;

033961044 - «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02415

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Zentiva».

Con la determina n. aRM - 69/2026 - 8043 del 6 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ATENOLOLO ZENTIVA

confezione: 036543015;

descrizione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili;

confezione: 036543027;

descrizione: «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02414

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Approvazione dello statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello

Con decreto del 23 marzo 2026, n. 87, è stato approvato lo statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello.

I testi sono consultabili presso la sezione Avvisi e Bandi del sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente *link*: https://www.mase.gov.it/portale/-/parco-ambientale-per-lo-sviluppo-sostenibile-della-laguna-di-orbetello?p_l_back_url=%2Fportale%2Fbandi-e-avvisi

26A02411

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale n. 1431 datato 6 maggio 2026 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'esercito al generale di brigata Nicola Mandolesi, nato il 17 febbraio 1972 a Massa Marittima (GR), con la seguente motivazione:

«Comandante dell'Unità multinazionale delle Nazioni Unite, nell'ambito della missione "UNIFIL" in Libano, ha fronteggiato con somma perizia, azione ardita e assoluto coraggio l'inasprimento delle tensioni tra le parti contrapposte, attuando misure di sicurezza per la salvaguardia dei propri soldati e della popolazione civile. In tale quadro, ha gestito in prima persona con estrema consapevolezza e sprezzo del pericolo le operazioni sul terreno in relazione all'evoluzione del contesto operativo, scongiurando il rischio di *escalation* tra le parti belligeranti e garantendo l'assolvimento della missione. Ufficiale generale di assoluto valore, ha conferito lustro e prestigio alle Forze armate italiane e alla Nazione in ambito internazionale». Shama (Libano), febbraio-agosto 2025.

26A02416

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Approvazione della delibera n. 445/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 17 ottobre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005326/PIND-L-141 del 6 maggio 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 445/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 17 ottobre 2025, concernente la maggiore rivalutazione dei montanti previdenziali agli iscritti, per l'anno 2024.

26A02371

Approvazione della delibera n. 403/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 aprile 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004809/PIND-L-139 del 27 aprile 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 403/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 29 aprile 2025, concernente la distribuzione della contribuzione integrata sui montanti previdenziali degli iscritti, per l'anno 2023.

26A02372



Approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione allo statuto adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari con delibera n. 3/IAND in data 14 aprile 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004825/VET-L-120 del 27 aprile 2026 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche recanti: «Riforma medici veterinari specialisti ambulatoriali - Modifiche al regolamento di attuazione allo statuto Enpav», adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Enpav con delibera n. 3/IAND in data 14 aprile 2024.

26A02373


Approvazione delle modifiche allo statuto adottate dal consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi con delibera del 16 dicembre 2025.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 aprile 2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto, nel testo di cui all'allegato A al rogito del notaio Valentina Bandi, iscritto nel Collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema (Rep. n. 50, Racc. n. 35), adottate dal consiglio di amministrazione del FASC con delibera del 16 dicembre 2025.

26A02374

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-112) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 1 6 *

€ 1,00

